

Codice A1502A

D.D. 14 gennaio 2016, n. 14

Mobilita' in deroga - Gestione 2015 - Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1/8/2014 e Addendum del 14/10/2015 all'Accordo Quadro regionale del 12/9/2014 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS delle domande inserite nell'Elenco n. 10-2015

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014 per quanto attiene i trattamenti di CIG in deroga, rimandando la definizione delle modalità gestionali della mobilità in deroga a un successivo atto, poiché in questo caso l’applicazione dei nuovi criteri era ancora oggetto di discussione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e province autonome.
- la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante “*Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...*”, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che “... non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpl o Mini ASpl, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”, rendendo di fatto non accoglibili le nuove domande di mobilità in deroga, che sono praticamente tutte presentate al termine della fruizione di un precedente ammortizzatore sociale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento.
- l’Addendum all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, tenuto conto delle precisazioni contenute nella

Nota Ministeriale n. 5425/2014 sopra citata e delle risorse finanziarie stimate, stabilendo in particolare di disporre nell'annualità 2015 l'approvazione di proroghe o comunque di concessioni di mobilità in deroga, della durata massima di sei mesi prevista dall'art. 3 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, unicamente a favore di chi ha già beneficiato di tale indennità nel 2014 e si trovi nel 2015 ancora in condizione di disoccupato, su presentazione di una nuova domanda entro 60 giorni dalla data di fine della precedente indennità di mobilità in deroga fruita, ovvero dalla data del provvedimento di autorizzazione, se posteriore, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del Decreto Interministeriale prima citato;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014, fino al 31 dicembre 2015;

– l'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”) in cui si precisa che *“per l'anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ...”* e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;

– l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, pari a Euro 1.873.884,35, prevedendo, nel caso della mobilità in deroga, di concedere l'indennità a chi possiede, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- un'età non inferiore a 57 anni compiuti;

- la fruizione di una precedente indennità ASpI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;

- la condizione di disoccupato;

- il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, stabilendo che la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione della fruizione di ASpI o NASpI, termine che decorre dal 24 settembre se tale data cade fra il 15 agosto e il 23 settembre;

– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 – 2325 del 26 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'Addendum sopra citato e ha demandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale la gestione delle domande di mobilità e di CIG in deroga rientranti entro le linee operative stabilite da tale documento;

– l'intesa fra i firmatari dell'Addendum sopra citato del 10 dicembre 2015, con cui si è modificata la soglia minima di età, portandola da 57 a 50 anni, in modo da ampliare la platea di destinatari dell'intervento, alla luce del numero insufficiente di domande autorizzate nei primi due mesi di operatività, prevedendo una salvaguardia rispetto al termine di presentazione delle domande per le persone da 50 a 56 anni;

– la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 – Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”, che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;

– la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni;

– il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;

– la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della

qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CONSIDERATO

- che la Regione Piemonte ha pubblicato il 15 ottobre 2015 sul proprio sito Internet, nella pagina dedicata alla mobilità in deroga, un Comunicato che specifica nel dettaglio le modalità gestionali delineate nell’Addendum del 14 ottobre 2015;
 - che le agenzie territoriali INPS hanno istruito le domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti sopra richiamati e il rispetto dei termini di presentazione, e hanno comunicato alla Regione i dati identificativi delle istanze che risultano in regola ai fini dell’autorizzazione al pagamento; che spetta all’INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, liquidando le domande autorizzate secondo le modalità previste dall’Istituto d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione della fruizione dell’ASpI o della NASpI e con scadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015, applicando la sospensione del pagamento in caso di rientro al lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato part-time o interrompendo prematuramente la liquidazione dell’indennità nel caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, secondo le modalità di gestione della mobilità ordinaria, e organizzando, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio della riserva del 5% delle risorse assegnate alla Regione Piemonte;
 - che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l’impiego, o la mancata accettazione di un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall’indennità, come previsto dall’articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall’art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l’Impiego verificare tale circostanza e segnalare le persone inadempienti all’INPS per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall’art.4, comma 44 della Legge 92/2012.
 - che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell’autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all’esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.
- Dato atto che il presente provvedimento conclude i relativi procedimenti nei termini previsti dalla legge, si ritiene di autorizzare l’INPS a liquidare l’indennità di mobilità in deroga alle domande riportate nell’Elenco n. 10-2015, individuato come Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga alle domande di mobilità in deroga riportate nell'Elenco n. 10-2015, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015, come in premessa specificato;
- di disporre che il pagamento per ogni domanda autorizzata decorra dal giorno successivo alla data di conclusione della fruizione della precedente indennità ASpI o NASpI e si concluda entro e non oltre il 31 dicembre 2015, attingendo dalla quota del 5% delle risorse assegnate alla Regione Piemonte per l'annualità 2015 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, pari a Euro 1.873.884,35, in attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- di prevedere l'adozione di eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015 citata in premessa, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, applicando nella gestione dell'indennità le regole adottate per la mobilità ordinaria, sia lo specifico monitoraggio della quota del 5% delle risorse assegnate alla Regione Piemonte nel 2015, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Politiche del Lavoro la gestione dei flussi informativi con l'INPS e il raccordo con l'INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone